



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Appalto dei servizi di integrazione oraria dal 1 marzo 2018 al – 30 giugno 2019,
con facoltà di ripetizione dei servizi nell'a.s. 2019/2020 e centri ricreativi diurni
2018, con facoltà di ripetizione dei servizi nel 2019.**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

TITOLO I INDICAZIONI GENERALI	3
Art.1 – Definizioni	3
Art. 2 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 3 – Durata	3
Art. 4– Servizi di integrazione oraria	4
Art. 5 – Centri ricreativi diurni	5
Art. 6 - Servizi ausiliari per i Centri ricreativi diurni	10
Art. 7 - Estensione dell'appalto	11
Art. 8 - Obbligo di verifica soddisfacimento dell'utenza	11
Art. 9 - Oneri a carico del Comune	12
Art. 10 - Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice	12
Art.11 – Personale	13
Art.12 - Clausola sociale	15
Art.13 - Continuità dei servizi	15
Art.14 - Esercizio diritto di sciopero	16
Art.15 - Controlli - Verifiche – Relazioni	17

TITOLO II NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	17
Art.16 - Norme di prevenzione e sicurezza	17
Art.17 - Piano di emergenza	20
TITOLO III ASPETTI CONTRATTUALISTICI	21
Art. 18 – Corrispettivo	21
Art. 19 – Pagamenti	21
Art. 20 - Revisione dei prezzi	23
Art. 21 - Subappalto del servizio e cessione del contratto	22
Art. 22 - Penalità e contestazioni	23
Art. 23 - Garanzie definitive	24
Art. 24 - Stipulazione del contratto	25
Art. 25 – Domicilio	25
Art. 26 - Diffida ad adempiere	26
Art. 27 - Ipotesi di risoluzione del contratto	26
Art. 28 - Recesso da parte della Stazione Appaltante	27
Art. 29 - Esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore	28
Art. 30 - Esonero della Stazione Appaltante da responsabilità	28
Art. 31 - Polizze assicurative	29
Art. 32 - Tutela della riservatezza dei dati personali	30
Art. 33 - Foro competente	30
Art. 34 – Rinvio	31



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a) Stazione appaltante o S.A. o A.C.: l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni;
- b) Appaltatore o Impresa Aggiudicataria o Impresa o I.A.: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che è risultato aggiudicatario.

Art. 2

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la progettazione e la gestione dei seguenti servizi :

- 1) Servizio di integrazione oraria;
- 2) Centri ricreativi diurni

il tutto come meglio specificato ai successivi articoli 4, 5 e 6.

Art. 3 – Durata

L'appalto ha durata dal 1 marzo 2018 al 30 giugno 2019 per i servizi cui al punto 1) dell'articolo precedente, con facoltà di ripetizione dei servizi per l'a.s. 2019/2020; per i servizi di cui al punto 2) l'appalto è relativo all'anno 2018, con facoltà di ripetizione dei servizi nel 2019.

Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Stazione Appaltante non avesse ancora concluso le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, l'I.A. è tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più

favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4

Servizi di Integrazione Oraria

Si tratta di servizi finalizzati a facilitare la frequenza scolastica e diretti alle famiglie lavoratrici che hanno difficoltà a conciliare i tempi di vita e di lavoro. In linea generale, tutti i servizi devono garantire l'assistenza, la cura e l'educazione dei bambini, offrendo accoglienza e intrattenimento, con l'obiettivo di rendere gradevole la permanenza del bambino/ragazzo all'interno della scuola per un periodo prolungato. I servizi si svolgeranno nelle aule scolastiche messe a disposizione dalla Dirigenza Scolastica. I servizi di integrazione oraria accolgono le domande delle famiglie che, per i motivi già esposti, richiedono di anticipare o prolungare l'orario oltre quello scolastico.

Dal 1° marzo alla fine dell'anno scolastico 2017/2018

Numero di sezioni attivate: 38, a moduli di 1 ora al giorno,

Numero complessivo ore previste: 3.000

Per l'anno scolastico 2018/2019

N. utenti previsti: circa 650 utenti all'anno

Periodo di funzionamento: pari alla durata dell'anno scolastico

Numero di sezioni previste: 38, a moduli di 1 ora al giorno

Numero complessivo ore annue previste 6.650

Numero utenti per sezioni: minimo 8, massimo 27 (22 nel caso di presenza di minore disabile)

Fasce orarie: - scuola dell'infanzia 16.00/17.00 e 17.00/18.00

- scuola primaria 7.30/8.30 e 16.30/17.30.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Gli orari sopra indicati possono essere suscettibili di variazione.

Il servizio si può caratterizzare: in sezioni di pre e post scuola tradizionalmente intese che prevedono:

- *pre-scuola*: accoglimento dei bambini all'interno delle strutture scolastiche a partire dalle ore 7.30 e fino all'inizio del tempo scuola (1 ora);
- *post-scuola*: custodia e animazione dei bambini a partire dal termine dell'orario scolastico per n.1 ora alla scuola primaria e per n. 1 o 2 ore alla scuola dell'infanzia.

Tale servizio comporta la predisposizione di un programma di attività finalizzate all'animazione e alla socializzazione dei bambini, adatto alle varie età degli utenti.

Per l'anno scolastico 2019/2020

La S.A. si riserva la facoltà di attivare tale servizio, con successivi atti, anche per l'anno scolastico 2019/2020 con le stesse caratteristiche indicate per l'anno scolastico 2018/2019 (ripetizione di servizi analoghi ai sensi art. 63 c.5 d.lgs. 50/2016). La I.A. prende atto di questa possibilità ed al contempo accetta esplicitamente che nulla sarà dovuto un caso di mancata o parziale attivazione.

Art. 5

Centri ricreativi diurni

I Centri ricreativi diurni costituiscono un servizio da svolgersi durante la chiusura estiva delle scuole dell'infanzia e primarie, ed eventualmente in altri periodi di sospensione delle attività didattiche.

In linea con le normative Regionali, il Comune, tramite i Centri Ricreativi Diurni intende:

- offrire a bambini/e un luogo di aggregazione dove svolgere attività ricreative e ludiche ed avere positive relazioni con i propri coetanei;
- offrire alle famiglie un supporto per la gestione dei figli nei mesi di interruzione dell'attività scolastica.

Il servizio Centro ricreativo diurno si rivolge a bambini/e – ragazzi/e di età compresa fra i 3 e gli 11 anni, frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, e si configura come proposta educativa a carattere ludico, ricreativo e sportivo, finalizzata a riconoscere il gioco come diritto e la socializzazione come opportunità formativa. Finalità del Centro ricreativo diurno è quello di creare un contesto capace di promuovere la crescita, il benessere ed il divertimento dei bambini e delle bambine all'interno di luoghi sicuri ed al contempo aperti alle opportunità del territorio, come tali in grado di connotare il contesto cittadino come luogo di vacanza qualificata per la propria utenza. L'impianto pedagogico del Centro ricreativo diurno, deve esprimere una progettualità differenziata rispetto ai contesti scolastici e didattici, ed attivare invece proposte educative a carattere ludico, motorio, ricreativo, creativo – laboratoriale, di esplorazione, ricerca e scoperta ambientale. Devono essere favorite quelle attività che sono peculiari della stagione estiva, quali ad esempio giochi all'aperto, giochi con l'acqua, attività sportive. Le esperienze offerte dovranno essere orientate a stimolare la curiosità, a creare situazioni piacevoli e divertenti, a sollecitare motivazioni ed interessi – al movimento, alla costruzione, al gioco, alla creatività, alla scoperta dell'ambiente, all'esplorazione, alla relazione con i pari, proponendo percorsi e situazioni significative anche dal punto di vista relazionale, così da facilitare il costituirsi di un clima positivo e favorevole alla socializzazione. Particolare attenzione, dovrà essere posta in riferimento agli aspetti legati alla multiculturalità e all'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio – culturale.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

All'interno del progetto tecnico la I.A. potrà avanzare la proposta di attività non prescritte dal presente capitolato (a titolo esemplificativo gita fuori porta, uscite in piscina..), per le quali l'aggiudicatario potrà chiedere la partecipazione alla spesa direttamente alle famiglie. L'eventuale adesione a tali attività sarà a titolo volontario, pertanto dovrà essere assicurata la permanenza al centro agli utenti che non aderiranno a tali proposte. Sarà comunque la S.A. a decidere se autorizzare tali attività.

Tali attività accessorie sono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'I.A., mentre la S.A. è esonerata da ogni responsabilità. Tale informazione alle famiglie va veicolata a carico della I.A.

Anno 2018

N. centri previsti 6, di cui:

- 3 nelle scuole dell'infanzia e 3 nelle scuole primarie.

Le scuole sedi dei Centri, le settimane di funzionamento e il numero di utenti indicativo ai fini dell'offerta sono indicati nella successiva tabella, i dati indicati potranno comunque essere suscettibili di modifica sia rispetto ai periodi ed al numero di settimane di apertura che al numero degli iscritti, che, infine, alla scelta delle scuole ove ubicare i Centri stessi.

	Scuola primaria Martiri	Scuola primaria Galli	Scuola primaria Marzabotto	Scuola dell'infanzia Tonale 2	Scuola dell'infanzia Corridoni	Scuola dell'infanzia Marx
1 ^a settimana	120	80	60	-	-	-
2 ^a settimana	120	80	60	-	-	-
3 ^a settimana	120	80	60	-	-	-

4 ^a settimana	120	80	60	120	120	60
5 ^a settimana	120	80	60	120	120	60
6 ^a settimana	120	80	60	120	120	60
7 ^a settimana	120	80	60	120	120	60
8 ^a settimana	100	-	-	75	-	-
9 ^a settimana	60	-	-	45	-	-
10 ^a settimana	0	-	-	0	-	-
11 ^a settimana	60	-	-	45	-	-
12 ^a settimana	80	-	-	75	-	-
13 ^a settimana	100	-	-	-	-	-

Nel mese di agosto i Centri verranno attivati solo al raggiungimento di n. 35 (trentacinque) iscritti per sede.

Le sedi dei Centri potranno comunque essere suscettibili di modifica di sede in conseguenza di momentanea indisponibilità delle scuole sopra indicate o per diversa scelta dell'A.C.

Il rapporto numerico educatore/bambini deve rispettare gli standard regionali definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 11496 del 17 marzo 2010: 1:15 per i centri della scuola dell'infanzia ed 1:20 per i centri della scuola primaria. Il computo degli standard regionali sui rapporti numerici educatori-bambini frequentanti sopra espresso include la figura di Coordinatore di Centro con laurea (anche triennale) in scienze dell'educazione/formazione/psicologiche/sociologiche/pedagogiche o servizio sociale, o con titolo regionale di educatore professionale o con funzioni socio-educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Ai sensi della deliberazione regionale, in caso di presenza di bambini disabili, in relazione alla loro presenza numerica e alla tipologia di disabilità potranno essere richiesti operatori con funzioni sociali e/o educative in aggiunta agli standard sopra citati.

Il numero di ore previsto di educatori dedicati al sostegno di utenti disabili ai Centri è di **5.000** annue. Tali operatori potranno essere assegnati con rapporto 1:1 o 1:2 a seconda della complessità dei casi seguiti. Tale assegnazioni avverranno in accordo con gli uffici comunali.

L'orario di funzionamento dei Centri, da tenere in considerazione per la programmazione delle attività, è: dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Devono essere previste entrate e uscite diversificate, per le famiglie che lo richiedono, nei seguenti orari:

- al mattino: 7.30 – 8.00 – 8.30;
- alla sera: 17.00 – 17.30.

Anno 2019

La S.A. si riserva la facoltà di attivare i centri diurni estivi, con successivi atti, anche per l'anno 2019 con le stesse caratteristiche indicate per l'anno 2018 (ripetizione di servizi analoghi ai sensi art. 63 c.5 d.lgs. 50/2016). La I.A. prende atto di questa possibilità ed al contempo accetta esplicitamente che nulla sarà dovuto un caso di mancata o parziale attivazione.

SERVIZIO OPZIONALE

La S.A. potrà inoltre richiedere l'attivazione sperimentale di un centro diurno estivo rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

Le settimane di funzionamento e il numero di utenti indicativo ai fini dell'offerta sono indicati nella successiva tabella, i dati indicati potranno comunque essere suscettibili di modifica sia rispetto ai periodi ed al numero di settimane di apertura che al numero degli iscritti.

2018 e 2019	n. iscritti
1ª settimana	100
2ª settimana	100
3ª settimana	100
4ª settimana	100
5ª settimana	100
6ª settimana	100
7ª settimana	100
8ª settimana	80
9ª settimana	60
10ª settimana	0
11ª settimana	60
12ª settimana	60
13ª settimana	80

Numero di ore previsto di educatori dedicati al sostegno di utenti disabili: 1.200

Numero di ore previsto per servizi ausiliari di pulizia: 1.200

Art. 6

Servizi ausiliari per i Centri ricreativi diurni

La I.A. dovrà farsi carico di verificare, attraverso la raccolta delle ricevute di pagamento, che tutti gli utenti iscritti che accedono ai Centri abbiano provveduto al pagamento della retta.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Potrebbe inoltre rendersi necessario attivare per i Centri ricreativi diurni i servizi ausiliari di pulizia dei locali sede dei Centri, integrando le attività svolte dal personale ausiliario delle scuole nell'ambito di una preesistente Convenzione con l'A.C., ovvero sostituendosi allo stesso laddove non se ne riscontrasse la disponibilità.

Per tale servizio la I.A. in sede di offerta dovrà preventivare un monte ore annuo di n. **3.500** ore. Tale servizio sarà comunque attivato solo su richiesta della S.A., da formularsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'avvio dei Centri.

La fornitura del materiale di pulizia e dei prodotti per l'igiene degli utenti è comunque a carico dell'I.A.

Tutto il materiale e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza e igiene. I prodotti dovranno, in ogni caso, corrispondere a quelli indicati nell'offerta, dei quali l'impresa dovrà consegnare la scheda tecnica.

Art. 7

Estensione dell'appalto

Il Comune si riserva la facoltà di ridurre o aumentare alle stesse condizioni contrattuali i servizi sulla base di quanto disposto dall'art.106 del d. lgs. 50/2016.

Art. 8

Obbligo di verifica soddisfazione dell'utenza

E' fatto obbligo all'I.A. di effettuare ogni anno, a proprie cure e spese ma con supervisione dell'A.C., n. 1 indagine di verifica del soddisfacimento dell'utenza, attraverso la somministrazione di questionari alle famiglie degli utenti dei servizi.

Entro un mese dal ritiro dei questionari l'I.A. dovrà fornire alla Stazione Appaltante i risultati con la relativa elaborazione.

Art. 9

Oneri a carico del Comune

Il Comune mette a disposizione i locali e le strutture necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Sono a suo carico le spese di elettricità, riscaldamento, acqua, telefono, TARI, manutenzione ordinaria.

Il servizio mensa per gli utenti dei Centri Diurni, nonché per il personale educativo in essi operante, è, di norma, a carico dell'A.C. che vi provvede attraverso l'impresa appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica.

Art. 10

Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice

Sono a carico dell'I.A. le prestazioni relative ai Servizi di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Sono inoltre sono a carico dalla I.A. i seguenti oneri:

- servizio di segreteria al fine di gestire le sostituzioni, predisporre statistiche, fornire all'S.A. dati sull'andamento del servizio e sui singoli interventi rivolti agli alunni;
- sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari dei propri operatori in collaborazione con le istituzioni scolastiche nelle quali operano;

-



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 11

Personale

La I.A. dovrà impiegare per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto un numero necessario di personale professionalmente qualificato per ciascun servizio con regolare rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il personale dovrà essere in possesso delle seguenti qualificazioni:

Per le attività di sostegno agli utenti disabili alternativamente di:

- diploma di qualifica di educatore professionale;
- corso di specializzazione per insegnanti di sostegno;
- laurea in pedagogia, o scienza dell'educazione o scienza della formazione (indirizzo educativo) o equipollenti;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado in area socio-pedagogica ed esperienza documentabile almeno biennale in attività di sostegno agli alunni disabili;
- altro diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza documentabile almeno quadriennale in attività di sostegno agli alunni disabili;

Per attività ludico ricreative: animatori.

L'I.A. deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula dell'Appalto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto

collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Città Metropolitana di Milano.

L'I.A. è altresì tenuta a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Su richiesta della Stazione appaltante, l'I.A. deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

La Stazione appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'I.A. delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che l'I.A. deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'I.A. si è posta in regola.

L'I.A. è tenuta a sostituire il personale che a insindacabile giudizio della SA fosse ritenuto non adeguato alle mansioni richieste. In tale caso l'I.A. provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante.

Per i servizi oggetto dell'appalto dovrà essere prevista la figura di un responsabile coordinatore, referente nei confronti del Comune e dei servizi in rete, in possesso di laurea breve o specialistica in Scienze dell'Educazione/Formazione, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti e in possesso di provata esperienza **almeno biennale** di coordinamento e direzione di servizi analoghi all'oggetto dell'appalto.

Il coordinatore è il referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e deve accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, affianca i servizi del Settore Socio Educativo del Comune di



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Sesto San Giovanni nel mantenere i contatti con gli operatori sanitari, con la scuola e con le famiglie.

Tale figura dovrà essere presente in tutti gli incontri di programmazione e verifica, sia dei singoli servizi sia di livello strategico, laddove sia richiesta la sua presenza.

La I.A. potrà scegliere di indicare un responsabile per ogni diverso servizio, ovvero un unico responsabile per tutti i servizi.

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'avvio di ogni servizio dovrà essere consegnato al Comune l'elenco completo dei dati anagrafici e del titolo di studio del personale assegnato ai diversi servizi.

Art. 12

Clausola sociale

L'I.A. nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria, è obbligata ad assorbire il personale addetto in forza alla gestione uscente, (se regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga della medesima) ad esclusione del personale che svolge funzione di direzione esecutiva.

Art. 13

Continuità dei servizi

All'inizio di ogni anno scolastico, la I.A. deve presentare all'A.C. il piano organizzativo dei servizi, assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

La I.A. è obbligata a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale

che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo.

La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata e tale da garantire la continuità dei servizi e mantenere il rapporto numerico previsto.

In ogni caso, il personale sostitutivo, integrativo o supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito. In caso di assenza, l'educatore deve dare immediata comunicazione al Dirigente dell'Istituto Scolastico/Coordinatore e al suo datore di lavoro. La I.A. deve provvedere tempestivamente alla sostituzione dell'educatore e comunque dal secondo giorno di assenza, salvo casi di particolare gravità, per i quali sarà richiesta la sostituzione in giornata; deve inoltre comunicare per iscritto al Dirigente dell'Istituto scolastico/Coordinatore l'assenza e il nominativo del sostituto.

Per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica, in caso di assenza del bambino o dell'alunno seguito, l'educatore resta in servizio e può essere utilizzato per lo svolgimento di attività finalizzate ad una migliore integrazione degli alunni con disabilità presenti nel plesso o in altro plesso ove vi sia necessità.

Art. 14

Esercizio del diritto di sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la I.A. è obbligata, con riferimento alle prestazioni di cui al presente capitolato, a rispettare le prescrizioni e modalità stabilite per legge relative alla tutela erogativa dei servizi pubblici essenziali in caso di esercizio del diritto di sciopero, in particolare per quanto attiene i termini di preavviso e le modalità di informazione all'utenza.

Qualora la comunicazione da parte della I.A. non avvenga nel rispetto dei tempi prescritti verrà applicata una penale di Euro 1.500,00 per ogni evento.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

In riferimento al disposto della L. 146/90, la I.A. è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale del Comune addetto ai medesimi servizi.

Art. 15

Controlli – Verifiche – Relazioni

La I.A. ha l'obbligo di relazionare alla Stazione Appaltante su qualsiasi fatto o situazione di rilievo e sull'andamento delle attività.

Spettano al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in qualunque momento e modo attraverso i propri responsabili in merito agli adempimenti dei programmi di lavoro e al rispetto delle norme contrattuali, contributive e assicurative nei confronti del personale.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale a seguito dell'accertamento delle violazioni delle suddette norme.

TITOLO II

NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 16

Norme di prevenzione e sicurezza

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti sia del Comune sia di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.

Tra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni:

- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – *Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 – *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*.

L'Impresa, in particolare, dovrà:

- osservare e far osservare le misure generali di tutela definite all'art. 15 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ottemperare agli obblighi prescritti all'art. 18 del Decreto stesso;
- coordinarsi con l'Ente Appaltante così come previsto all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- rispettare e far rispettare regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dalla Stazione Appaltante;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;
- dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale.

A sua volta il datore di lavoro committente e/o il datore di lavoro titolare dei luoghi di lavoro (nel caso in cui il datore di lavoro non coincida con il committente) è tenuto, nei termini e modi prescritti dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a informare l'Appaltatore sui rischi specifici esistenti negli ambienti di



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, un Piano di Sicurezza inerente l'appalto che contenga almeno i seguenti aspetti e informazioni:

- comunicazione del nominativo del proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell'appalto;
- modalità operative di prevenzione di incendi e/o infortuni in relazione ai rischi presenti (istruzione e procedure);
- eventuale dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all'uso;
- organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di igiene e sicurezza;
- formazione professionale ed informazione del proprio personale in materia di salute e sicurezza dello specifico lavoro appaltato;
- soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra attività dell'appaltatore o da terzi presenti a qualsiasi titolo nel servizio;
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la modifica del piano di sicurezza qualora lo ritenga inadeguato.

Ferme restando le responsabilità dell'Impresa in ordine alla sicurezza, la Stazione appaltante ha facoltà di controllare che lo svolgimento del servizio appaltato avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo

ed in caso di inadempienza di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

L'Impresa è tenuta, altresì, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative all'assicurazione obbligatoria, antinfortunistica, previdenziale e assistenziale nei confronti del proprio personale.

La Stazione appaltante potrà richiedere in ogni momento all'Impresa l'esibizione di tutta la documentazione inerente l'applicazione e il rispetto della normativa sopra richiamata.

L'inadempimento di obblighi in materia di sicurezza e prevenzione costituisce causa di risoluzione del contratto.

All'Impresa, qualora inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.

Art. 17

Piano di emergenza

Entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione l'Impresa che risulterà aggiudicataria deve:

- predisporre (o eventualmente integrare quello già presente) un piano di emergenza per ogni sito nell'eventualità di terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, ecc. ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 – *Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*;
- formare e nominare un numero idoneo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio ai sensi del citato D.M. 10 marzo 1998;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- formare e nominare un numero idoneo di lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003 n. 388 – *Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.*

TITOLO III

ASPETTI CONTRATTUALISTICI

Art. 18

Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale corrisponderà a quello proposto in sede di offerta dalla I.A. per l'attuazione dei servizi di integrazione oraria per il periodo 1 marzo 2018 – 30 giugno 2019 e per i centri diurni estivi 2018. Nel caso di attivazione dei servizi anche per i periodi successivi il corrispettivo effettivamente dovuto alla I.A. sarà invece rapportato all'effettiva dimensione dei servizi attivati, utilizzando i parametri riportati nell'offerta economica.

La I.A. prende atto che nulla sarà dovuto dalla S.A. per i servizi eventualmente non attivati o, in caso di parziale attivazione, per la parte non attivata degli stessi.

Art. 19

Pagamenti

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Impresa avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della fattura al protocollo generale della A.C. e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. La

liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l'A.C. avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.

Modalità emissione fattura e pagamenti.

Split payment: il fornitore emette fattura con imponibile ed IVA e la P.A. paga al fornitore il solo imponibile, versando la relativa IVA all'Erario (tranne per fatture soggette a reverse charge e prestazioni di lavoro autonomo assoggettate a ritenuta Irpef). Nella fattura deve essere indicata la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

Si stabilisce fin d'ora che l'A.C. potrà procedere, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati all'I.A., il rimborso di spese e il pagamento di penalità, all'incameramento della cauzione o a ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Le fatture, in formato elettroniche, devono essere intestate a: Comune di Sesto San Giovanni – Settore Socio Educativo – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

Unitamente alla fattura dovranno essere presentati i rendiconti dei servizi effettuati e gli elenchi degli utenti delle prestazioni. Tali rendiconti ed elenchi dovranno essere sottoscritti dal referente della I.A. e vistati per approvazione dal Responsabile del Settore Educazione, previa verifica della regolarità e completezza delle prestazioni eseguite.

L'A.C. non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è altresì tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 20

Revisione dei prezzi

Nel corso di durata dell'appalto non si dà luogo a revisione dei prezzi.

Art. 21

Subappalto del servizio e cessione del contratto

Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato.

Il contratto non può essere ceduto, totalmente o parzialmente, a terzi. La cessione effettuata in violazione del seguente divieto è inefficace verso la Stazione Appaltante.

Art. 22

Penalità e contestazioni

Nell'esecuzione del presente appalto, la I.A. ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge e alle disposizioni previste e conseguenti all'attuazione del presente capitolato.

Qualora essa non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, la I.A. è tenuta al pagamento – per ciascuna inadempienza – di una penale variabile da Euro 500,00 a Euro 10.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento e/o della recidività.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale la I.A. avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà all'applicazione della penalità mediante ritenuta diretta sulle competenze da liquidare. La Stazione appaltante può altresì procedere nei confronti dell'Impresa alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Art. 23

Garanzie definitive

La stipulazione del contratto è subordinata alla consegna alla S.A. da parte dell'I.A., a garanzia dell'efficienza e della buona esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato, di una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della la S.A.

Resta salvo per l'A.C. l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'I.A. è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'A.C. avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione sarà incamerata ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati all'I.A.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 103 del d. lgs. 50/2016.

Art. 24

Stipulazione del contratto

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle imposte e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'Impresa non stipuli il contratto o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico della stessa le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Sesto San Giovanni.

Per garantire la continuità delle attività, in particolare dei servi di integrazione oraria, il servizio potrà eventualmente avviarsi anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 25

Domicilio

L'impresa dichiara di eleggere e mantenere il suo domicilio nella propria sede legale per tutta la durata dell'appalto.

Le notificazioni e le intimazioni sono effettuate attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata.

Art. 26

Diffida ad adempiere

Qualora nel corso dell'appalto la Stazione Appaltante accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, essa può fissare un congruo termine entro il quale l'Impresa si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

La Stazione Appaltante può avvalersi di tale facoltà in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore.

Art. 27

Ipotesi di risoluzione del contratto

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'O.E.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'O.E.A. e salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- ◇ apertura di una procedura concorsuale a carico dell'O.E.A.;
- ◇ messa in liquidazione o, in altri casi di cessione dell'attività dell'O.E.A.;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- ◇ impiego di personale non dipendente dell'O.E.A;
- ◇ inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- ◇ interruzione non motivata del servizio;
- ◇ subappalto del servizio tranne che per i servizi accessori indicati nell'offerta;
- ◇ cessione del contratto a terzi;
- ◇ violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ◇ inadempienze reiterate dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico che l'A.C. giudicherà non più sanzionabili tramite penali;

Nei casi sopra elencati il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite né i beni forniti non conformi al capitolato, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni contenute nell'art. 108 del d. Lgs. 50/2016.

Art. 28

Recesso da parte della Stazione Appaltante

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione. Per la disciplina dei rapporti tra le parti si richiama quanto previsto nell'art. 109 del d. lgs. 50/2016.

Art. 29

Esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore

Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal precedente art. 29, qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando a quest'ultimo i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 30

Esonero della Stazione Appaltante da responsabilità

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'I.A., che risponde dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della S.A.

L'I.A. risponde inoltre, direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività da essa o dai propri dipendenti svolta nell'esecuzione del presente appalto, possano derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, alla Stazione Appaltante o a terzi in genere.

L'I.A. è tenuta inoltre a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.



Art. 31

Polizze assicurative

E' a carico dell'I.A. la responsabilità per eventuali danni arrecati dai propri dipendenti, a terzi ed agli utenti del servizio, nonché a cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo dell'appalto, tenendo sollevato al riguardo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

L'I.A. dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.

La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

MASSIMALE R.C.T. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro;

MASSIMALI R.C.O. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro con il limite di Euro [1.500.000,00] per ogni persona.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a stipulare apposita polizza infortuni che copra gli infortuni che dovessero subire gli utenti, che usufruiscono dei servizi, con almeno i seguenti capitali assicurati minimi:

- Caso morte: € [3.000.000,00]
- Caso invalidità permanente: € [3.000.000,00]

Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nelle prescritte polizze.

Tutti i massimali dovranno essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell'incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

Art. 32

Tutela della riservatezza dei dati personali

La ditta aggiudicataria assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza ed a utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi connessi con l'incarico.

In tal senso la I.A. è conseguentemente nominata Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003).



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 33

Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Monza, sotto la cui giurisdizione ha sede l'Ente appaltante.

Art. 34

Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

- del D. Lgs. n. 50/2016 esclusivamente per gli articoli dello stesso richiamati nei documenti di gara;
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore ed espressamente richiamate nei documenti di gara;
- del Codice Civile;
- del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- dei regolamenti comunali.